

Savigliano, 15/01/2024

Prot. n. 02/2024

LEGGE DI BILANCIO 2024: LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

La Legge di Bilancio per il 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) prevede una serie di novità in materia di lavoro: di seguito sintetizziamo quelle di maggiore interesse.

- ❖ **ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15):** è prorogata per il 2024 la riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, in misura pari al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro. La riduzione non si applica sulla tredicesima mensilità.
- ❖ **NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 – 17):** per il 2024 è innalzata la soglia di esenzione contributiva e fiscale del fringe benefit (ordinariamente fissata a 258,23 euro) a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico. In entrambi i casi rientrano nel fringe benefit le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
- ❖ **“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO (commi 21 – 25):** i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, potranno richiedere il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, ovvero un importo che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi nel periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2024.

- ❖ **COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (comma 94, 97 e 98):** è introdotto l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.
- ❖ **CONGEDO PARENTALE (comma 179):** per l'anno 2024 sono previsti due mesi di congedo parentale indennizzati al 80% (in luogo del 30%), da usufruire alternativamente tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino. Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
- ❖ **DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 – 182):** per l'anno 2024 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi INPS a carico delle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- ❖ **ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO (commi 191 – 193):** è riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024–2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. L'esonero in trattazione spetta, considerando quale termine iniziale la data dell'assunzione, per 12 mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo, 24 mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.